

TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1859

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

SOMMARIO. *Relazione sullo schema di legge emendato dal Senato per modificazioni alla legge sulla guardia nazionale — Seguito della discussione generale dello schema di legge per l'abolizione degli ademprivi in Sardegna — Continuazione del discorso del deputato Fara Gavino in merito del progetto — Discorso del deputato Sinco in opposizione al medesimo — Discorso del deputato Michelini in favore — Chiusura della discussione generale.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

DEL CARRETTO, *questore*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

PRESIDENTE. Do la parola al deputato Guglianetti per presentare una relazione.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE SULLA GUARDIA NAZIONALE MODIFICATO DAL SENATO.

GUGLIANETTI, *relatore*. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per alcune modificazioni alla legge della guardia nazionale, progetto che è stato emendato dal Senato. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 15.)

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

Siccome non si tratta che di modificazioni di pochissima importanza, e siccome spero altresì che la relazione potrà essere presto stampata, così, se la Camera lo crede, io metterei questo progetto all'ordine del giorno per la tornata di domani, intercalandone la discussione con quella sulla legge degli ademprivi.

Interrogo la Camera se voglia adottare questa proposta.

(La Camera adotta.)

Metto ai voti il processo verbale della seduta precedente.

(La Camera approva.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEGLI ADEMPRIVI IN SARDEGNA.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la continuazione della discussione generale sul progetto di legge per l'abolizione degli ademprivi in Sardegna.

Il deputato Fara Gavino ha facoltà di parlare per continuare il suo discorso.

FARA GAVINO. Aboliti i feudi, non per impeto di rivoluzione, ma per legge benefica di sapiente legislatore,

nasceva la questione dell'indennità da accordarsi ai feudatari. La legge faceva facoltà ai comuni di potersi riscattare pagando un capitale ragguagliato a venti volte la quota annua dovuta agli spodestati feudatari.

I comuni, si dice, non hanno mai versato un tale capitale, quindi non si sono riscattati. Però, tuttoché questo riflesso sia in se stesso precisamente vero, avvi da osservare che la questione nel terreno pratico sarebbe del tutto cambiata prendendo, per ipotesi, non un riscatto pecuniario, ma un affrancamento per mezzo di terreni.

Che cosa sarebbe avvenuto se il Governo avesse compensato i feudatari con terreni? Il Governo sarebbe stato costretto di concedere anche ai comuni quella proprietà oppure quell'ademprivo, che si definisce diritto d'uso di pascolo, di seminare, ecc. Ora, io dimando, che cosa sarebbe rimasto al demanio, in questa ipotesi, di affranchire i feudatari con terreni e di compensare i comuni del loro ademprivo con altri terreni? Precisamente nulla! Però io non voglio più intrattenermi nell'ordine storico feudale. Passerò ad esaminare la questione nell'ordine puramente giuridico.

Qualunque sia la dissidenza delle opinioni e delle dottrine filosofiche intorno al fondamento della proprietà ed alla legittimità della sua origine, siamo sempre costretti ad arrestarci al fatto positivo dell'occupazione primitiva.

Il diritto è imperituro secondo la scienza; ma il diritto è una parola che esprime una potenza ideale; egli dimora eternamente sterile se la legge non arriva a renderlo sensibile, a materializzare, dirò così, il legame morale, quel rapporto metafisico che unisce la persona alla cosa.

Quali sono quindi i caratteri ai quali va congiunta la manifestazione della proprietà? Se trattasi di cosa mobile, la legge proclama apertamente che il possesso equivale al titolo. Ma se trattasi di cosa immobile, questo principio, che il possesso equivalga al titolo, scrollerrebbe dalle sue fondamenta quella nozione astratta di diritto la quale la legge è pure gelosa cotanto di garantire.